



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	16/2021/1°
DEL	09/03/2021

AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO, REP. N. 133 DEL 14.10.2019, DI CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIALE VARZI 13, ARESE, PER IL PERIODO 01.09.2023/31.08.2026.

IL RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- a) n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022, le cui note di aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 15 del 05.03.2020, nn. 35 e 36 del 28.05.2020, nn. 53 e 54 del 28.07.2020 e n. 72 del 05.11.2020;
- b) n. 16 del 05.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2021-2022;
- c) n. 79 del 30.11.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2021/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2021 con la quale è stato approvato, per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi 2021 e 2022 sulla base del bilancio di previsione 2020/2022, assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.10.2020 avente ad oggetto: "Modifica Decreti Sindacali n. 9/2019 e n. 5/2020 relativi agli incarichi posizioni organizzative per l'anno 2020", con il quale vengono conferiti gli incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

1. la Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 34 del 19.05.2020 con cui al comma 3-bis dell'art. 106 viene previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
2. il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale viene ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021

e che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000, s'intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che durante il periodo in questione si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 163, commi 1, 3 e 5, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;*

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 e dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in merito all'accertamento di entrata di € **37.810,77 annuo (canone di concessione soggetto a rivalutazione Istat) oltre IVA al 22% (per complessivi € 46.129,14)** a carico del capitolo 30100.03.0013 "Proventi impianti sportivi – rilevante IVA" dei bilanci anni 2023, 2024, 2025 e 2026;

RICORDATO che con deliberazioni:

1. del Consiglio Comunale n. 79 del 30.11.2020 si approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2021-2022-2023, che nell'ambito della Sezione Operativa prevede la Missione 6 "Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero" - Programma 01. "Sport e Tempo Libero" - Obiettivo strategico 2.3.3 "Favorire la pratica sportiva per tutti e a tutte le età, con particolare attenzione a chi versa in condizioni economiche meno favorevoli" - Obiettivo operativo "C" – Adottare misure straordinarie a supporto delle associazioni sportive a seguito dell'emergenza covid";
2. della Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021 si approvava l'assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 e 2022 – parte Risorse Finanziarie – ai Responsabili di Servizio;

RICHIAMATE:

1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "*Concessione servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13 – determinazioni in merito*" con la quale si definivano i criteri inerenti la gestione dell'impianto di che trattasi;
2. le determinazioni:
 - a) n. 21/2018/VIII del 12.04.2018 avente ad oggetto: "Determinazione a contrattare e approvazione atti di gara per l'affidamento, tramite concessione, del servizio di gestione dell'impianto natatorio di viale Varzi, 13 - Arese – periodo 01.09.2018/31.08.2023 – CIG 7444318D8A - impegno di spesa di € 540,60 per pubblicità legale (CIG ZB2231E772) e contributo Anac di € 600,00";
 - b) n. 49/2018/VIII del 26.06.2018 con cui si prendeva atto dei verbali di gara dai quali risultava aver titolo all'aggiudicazione in via provvisoria del servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13, per il periodo 01.09.2018/31.08.2023, Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., con sede legale in Monza (MB), Via Passerini, n. 13, cap 20900, Codice Fiscale/Partita IVA 02422390969, per l'importo annuo di € 38.001,00 oltre IVA al 22% pari ad € 8.360,21, per un importo complessivo annuo di € 46.361,21 IVA compresa, e quindi per complessivi € 190.005,00 oltre IVA al 22% pari ad € 41.801,10, per un importo complessivo di € 231.806,10 IVA compresa, per il periodo 01.09.2018/31.08.2023;
 - c) n. 65/2018/VIII del 13.08.2018 con cui, a seguito dello svolgimento della procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si dichiarava, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione definitiva, efficace, della gara, a favore della Società Sportiva Dilettantistica Lombardia Nuoto a r.l.;

VISTO il contratto, rep. n. 133 del 14.10.2019, di concessione in gestione dell'impianto natatorio di viale Varzi 13, Arese - periodo 1.09.2018 – 31.08.2023 (**CIG 7444318D8A**), stipulato con Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l.;

PREMESSO che:

1. con il DPCM 23 febbraio 2020 n. 6, entrato in vigore **il 23.02.2020**, è stata prevista "*la sospensione, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico*" (art. 1, comma 1, lett. c);

2. con vari DPCM è stata progressivamente dettagliata ed estesa, in termini temporali e territoriali, tale sospensione; successivamente, in linea con l'andamento dei contagi, con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 (art. 1.2) è stata disposta **la riapertura delle piscine a partire dall'01.06.2020**, nel rispetto di determinate condizioni: sanificazione e igiene degli ambienti, spazi contingentati, utilizzi dei DPI, distanziamento obbligatorio anche in acqua;
3. con il DPCM 24 ottobre 2020, in vigore **dal 26 ottobre** al 5 novembre 2020, poi sostituito dal DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, sono **nuovamente sospese "le attività di palestre, piscine, centri natatori (...)"** (art. 1, comma 9, lett. f) del DPCM 24 ottobre 2020 e art. 1, comma 9, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020);
4. con il DPCM 3 novembre 2020, pertanto, suddiviso il paese in tre aree (rossa, arancione, gialla), viene istituito un regime di chiusure differenziate a seconda dello scenario di rischio;
5. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
 - a) del 4 novembre 2020, la Lombardia viene collocata in zona rossa;
 - b) del 27 novembre 2020, la Lombardia viene collocata in zona arancione a partire dal 29 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, ma viene confermata la sospensione delle attività di "palestre, piscine, centri natatori (...)"
6. con il DPCM 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, restano "sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori" (art. 1, comma 10, lett. f);
7. con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 649 del 09.12.2020, in vigore dal 10 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, restano chiuse palestre, piscine, centri natatori;
8. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
 - a) dell'11 dicembre 2020, la Lombardia viene collocata fra le Regioni in zona gialla a partire dal 13 dicembre 2020;
 - b) dell'8 gennaio 2021, la Lombardia torna in zona arancione a partire dal 10 gennaio fino al 15 gennaio 2021, ferma restando la sospensione delle attività di palestre, piscine e centri natatori;
9. con il DPCM 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021, restano "sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori" (art. 1, comma 10, lett. f);
10. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
 - a) del 16 gennaio 2021, la Lombardia passa in zona rossa dal 17 al 31 gennaio 2021;
 - a) del 23 gennaio 2021, la Lombardia passa in zona arancione dal 24 gennaio 2021
 - b) del 29 gennaio 2021 la Lombardia è collocata in zona gialla dal 1° febbraio 2021;
 - c) del 27 febbraio 2021 la Lombardia passa in zona arancione dal 1° marzo 2021, quindi in fascia "arancione rafforzato", dal 5 al 14 marzo 2021, con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 714 del 04.03.2021,

ferma restando la sospensione delle attività di palestre, piscine e centri natatori;

11. con il DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, restano "sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori" (art. 17, comma 2);

DATO ATTO che in seguito alla graduale ripresa delle attività, pur con le limitazioni previste dai decreti ministeriali sulla prevenzione sanitaria, Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., con nota prot. n. 17961 del 03.08.2020 agli atti d'ufficio, si è resa disponibile a garantire **la riapertura del centro natatorio dal 22 giugno 2020**, rilevando:

a) come il periodo di chiusura obbligatoria abbia avuto notevoli ripercussioni sull'equilibrio economico-finanziario di gestione, in quanto:

sotto il profilo dei ricavi: azzerati i corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio e fortemente ridotti nei mesi di febbraio, giugno e luglio 2020 rispetto a quelli registrati nei corrispondenti mesi del 2019;

per quanto riguarda i costi: maggiori oneri economici e organizzativi per i necessari adeguamenti anti Covid;

b) la necessità, pertanto, di "ritrovare l'equilibrio nella gestione", attraverso "la proroga del contratto di gestione per tre anni, così come previsto dalla norma, art. 216, comma 2 (...)";

VISTE le successive note:

1. prot. n. 22849 del 05.10.2020 agli atti d'ufficio, nella quale ribadite le evidenti difficoltà dovute alla riduzione sensibile dei ricavi e all'aumento dei costi di gestione per i necessari adeguamenti alle normative anti Covid si evidenzia "la soluzione della proroga contrattuale" per la durata triennale prevista dall'art. 216, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
2. prot. n. 27378 del 24.11.2020 agli atti d'ufficio, nella quale ancora si palesa l'opportunità di "prorogare la scadenza della gestione, secondo la revisione del rapporto ai sensi della norma speciale di cui all'art. 216, c. 2, D.L. n. 34/2020 (convertito con Legge n. 77/2020). Tale opportunità ci permetterebbe di accedere a qualche supporto economico (finanziamenti bancari), così da affrontare con più tranquillità le conseguenze di questa tragica situazione";

VISTA da ultimo la "Relazione descrittiva sull'andamento delle attività e delle spese sostenute nel corso del periodo 2019/2020 e stagione in corso 2020/2021", ns prot. 5255 dell'01.03.2021 agli atti d'ufficio, nella quale sono stati forniti ragguagli circa "le ripercussioni in termini economico-finanziari e gestionali, che la pandemia in atto ha prodotto e produrrà a carico della società LOMBARDIA NUOTO", esposti in un prospetto di conto economico previsionale per la gestione dell'esercizio di riferimento (anno sportivo 01.09.2020/31.08.2021);

PRECISATO come nel documento in questione, l'analisi, muovendo da una situazione caratterizzata da:

1. minori ricavi post riapertura stante "un'importante riduzione degli iscritti ai corsi e della frequenza libera della piscina";
2. maggiori costi di gestione per rispetto protocolli tutela sanitaria (dai "costi relativi al numero di addetti (...) " ai "costi per i prodotti igienizzanti e disinfettanti (...)");
3. minor flusso finanziario per voucher;
4. continuità di costi fissi (noleggi, utenze);
5. continuità di costi di struttura (manutenzioni indifferibili);

6. continuità di costi di gestione (spese bancarie, interessi passivi); con perdita d'esercizio pari a € 34.880,00 (come da prospetto già acquisito agli atti d'ufficio ns prot. 20911 del 10.09.2020), consideri poi il contesto attuale (alla data del 28.02.2021) in cui Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l. si trova, con un peggioramento di perdita d'esercizio pari a € 42.060,00 dovuto ai ricavi che si sono totalmente azzerati (dal 26 ottobre 2020 prevista la sospensione di attività presso palestre, piscine e centri natatori);

RICHIAMATO al riguardo l'art. 216, comma 2, D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ai sensi del quale "...(*omissis*) *le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi*";

SPECIFICATO come la disposizione di cui al citato art. 216 trovi fondamento nell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che al comma 6 prevede: "*Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto (...)*"

CONSIDERATI altresì:

1. l'incertezza sui tempi e modi di uscita dall'emergenza e quindi sulla ripresa dell'attività sportiva a pandemia conclusa;
2. una gestione dell'impianto di che trattasi improntata finora a una proficua collaborazione ed attenzione alle esigenze della realtà locale;
3. lo sport quale attività di interesse pubblico finalizzata al benessere, salute e qualità della vita, rispetto al quale l'obiettivo è mantenere alta la qualità dei servizi pubblici gestiti in concessione, a beneficio dei suoi fruitori;

VISTO il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 13.02.2020, sottoscritto per presa visione e accettazione dal Legale Rappresentante di Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., con particolare riferimento al punto n. 8 e all'allegato B, lett. h., del Piano medesimo e quindi viste le dichiarazioni redatte nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa:

- a) (punto n. 8) l'insussistenza, da parte del Legale Rappresentante, di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra il Soggetto istante, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento del Soggetto istante medesimo e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente;
- b) (Allegato B, lett. h) al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 – *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – "*pantouflage*") di:
 1. non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;

2. essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti,

(agli atti d'ufficio e rese, unitamente al PTPC, ns prot. n. 5673 del 04.03.2021);

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte del Responsabile dell'Area;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero **CIG** è **7444318D8A** che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;

RITENUTO, pertanto, di disporre una proroga del contratto vigente, rep. n. 133 del 14.10.2019, in scadenza al 31.08.2023, alle condizioni in essere, per il periodo 01.09.2023/31.08.2026, (comprendente tre stagioni sportive 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026), che consenta a Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l.:

1. l'ottenimento di linee di credito a medio termine;
2. il rientro finanziario e la copertura delle perdite subite a causa della pandemia - rilevate nell'allegato conto economico previsionale (ns prot. 5255 dell'01.03.2021, agli atti d'ufficio) - ad oggi non quantificabili, non essendo possibile ipotizzare una data di riapertura della piscina e tantomeno una data di ritorno ad un utilizzo a regime dell'impianto;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale sono state distinte in modo che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente atto;
2. di riconoscere a Lombardia Nuoto SSD, per la causale di cui in premessa, la **proroga** del vigente contratto di concessione in gestione dell'impianto natatorio di viale Varzi 13, Arese, rep. n. 133 del 14.10.2019, **per il periodo 01.09.2023/31.08.2026**, volta a ripristinare - attraverso l'allungamento della concessione di ulteriori tre anni rispetto ai cinque anni inizialmente previsti (periodo 01.09.2018 – 31.08.2023)- l'equilibrio economico finanziario della stessa concessione venuto meno per i motivi indicati nel presente atto, in forza dell'art. 216, comma 2, D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020;
3. di affidare pertanto a Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., con sede legale in Monza (MB),

via Passerini, n. 13, Cap 20900, Codice Fiscale/Partita IVA 02422390969, la gestione in concessione dell'impianto natatorio comunale di che trattasi fino al 31.08.2026, alle stesse condizioni contrattuali di cui al vigente contratto;

4. di accertare sul capitolo 30100.03.0013 "Proventi impianti sportivi – rilevante IVA" il **canone annuo soggetto a rivalutazione ISTAT** ("a decorrere dal 1° settembre" ex art. 4, comma 2, del vigente contratto) nel seguente modo:

€ 12.603,60 oltre IVA (da rivalutare) per complessivi € 15.376,39 a carico del bilancio 2023 (3° rata quadrimestrale);

€ 37.810,77 (da rivalutare a decorrere dal 1° settembre) oltre IVA al 22% (complessivi € 46.129,14) a carico del bilancio 2024;

€ 37.810,77 (da rivalutare a decorrere dal 1° settembre) oltre IVA al 22% (complessivi € 46.129,14) a carico del bilancio 2025;

€ 25.207,20 oltre IVA al 22% (complessivi € 30.752,78) a carico del bilancio 2026 (1° e 2° rata quadrimestrale);

5. di comunicare, ad avvenuta esecutività, l'adozione del presente atto a Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., con sede legale in Monza (MB), via Passerini, n. 13, Cap 20900, Codice Fiscale/Partita IVA 02422390969;
6. di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza degli esercizi 2023, 2024, 2025, 2026 e sarà effettuata, a cura del concessionario incaricato, entro il 31.08.2026;
7. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
- a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti Dirigenti";
- b) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it – Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione: Bandi di gara e contratti ex art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La pratica è trattata dalla Dott.ssa Martina Dones – Istruttore della comunicazione presso il Servizio Sport e Tempo Libero.

Centro di costo: 7321 Impianti sportivi

P.Fin. E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili

IL RESPONSABILE

AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Ceriani Carlo Maria

(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N.	16/2021/1°
DEL	09/03/2021

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO, REP. N. 133 DEL 14.10.2019, DI CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIALE VARZI 13, ARESE, PER IL PERIODO 01.09.2023/31.08.2026.

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all'esistenza della copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U	IMP /ACC	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
E	25736	2023	30100.03.0013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	15.376,39
E	25736	2024	30100.03.0013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	46.129,14
E	25736	2025	30100.03.0013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	46.129,14
E	25736	2026	30100.03.0013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	30.752,78

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 10/03/2021

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Maria Teresa Faldetta
(sottoscritto digitalmente)